



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino

Via Galimberti, 2/A - 15121 Alessandria ~ Codice fiscale/Partita IVA 01740340060
tel. 0131/229711 ~ fax 0131/226766
info@cissaca.it ~ cissaca@pec.it ~ casella postale 374

www.cissaca.it

AREA AMMINISTRATIVA

ALLEGATO A)

**CAPITOLATO
PER LA CONCESSIONE
DELLA GESTIONE
DELLA PISCINA
DEL C.I.S.S.A.C.A.**

CIG: 761734826D

CPV 92610000-0 - Servizi di GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - VALORE DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 - LOCALI ED ATTREZZATURE
- ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 6 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
- ART. 7 - ONERI ED ADEMPIMENTI IGIENICO SANITARI
- ART. 8 - PERSONALE
- ART. 9 - ONERI A CARICO DEL C.I.S.S.A.C.A.
- ART. 10 - TARIFFE
- ART. 11 - CORRISPETTIVI
- ART. 12 - PUBBLICITÀ
- ART. 13 - SICUREZZA
- ART. 14 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
- ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
- ART. 16 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 17 - AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI
- ART. 18 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 22 - PENALI E SANZIONI PECUNIARIE
- ART. 23 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
- ART. 24 - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E CONTROLLI
- ART. 25 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 27 - CONTROVERSIE
- ART. 28 - RINVIO

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato reca le disposizioni concernenti l'affidamento in concessione della gestione della piscina, ubicata nell'immobile di Via Don Stornini n. 17, Alessandria.

La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Concessionario accetta l'impianto nello stato di fatto in cui si trova e si assume ogni onere e responsabilità riguardo a permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell'impianto.

Il contratto avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se anteriore, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà - qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Consorzio stesso, di provvedere al rinnovo del contratto per ulteriori anni 3.

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione per il periodo di anni 6 è stimato in complessivi € 311.000,00 ai soli fini della determinazione del contributo da corrispondere all'ANAC.

Il valore della concessione è stato stimato con riferimento alla media degli incassi derivanti dalla gestione dell'impianto negli anni 2014-2015-2016, sommato all'importo massimo concesso dal C.I.S.S.A.C.A., per i primi 3 anni di contratto, a titolo di contributo per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

ART. 3 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio in concessione dovrà essere assicurata mediante la realizzazione del "progetto di gestione" presentato in sede di gara.

Le attività che l'impresa potrà svolgere dovranno essere compatibili con la tipologia dell'impianto ed esercitate da personale qualificato.

Nella gestione sono altresì previste attività preordinate allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto, al suo miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità della struttura.

Il calendario, gli orari e i giorni di apertura dell'impianto saranno proposti dal Concessionario nel "progetto di gestione". L'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare e autorizzare gli stessi.

Il gestore dovrà altresì prevedere per le categorie di seguito specificate particolari condizioni:

- utenti frequentanti il Centro Diurno Disabili "Martin Pescatore" di Via Galimberti, Alessandria:

- riservare attività relative all'utilizzazione dell'impianto;
- proporre una tariffa agevolata;

- utenti in carico ai servizi educativi territoriali per minori con disabilità del C.I.S.S.A.C.A.;

- proporre una tariffa agevolata.

Si precisa che le tariffe proposte in sede di gara saranno oggetto di specifica valutazione come specificato nei successivi articoli del presente capitolato di appalto.

ART. 4 - LOCALI ED ATTREZZATURE

Caratteristiche dell'impianto:

L'impianto comprende:

- vasca superficie mt. 5 x 10 circa, profondità variabile 1,10/0,80 circa, temperatura dell'acqua costante di 32°C circa, attrezzata con idromassaggi e sollevatore;
- servizi, spogliatoi, docce, locali di supporto al personale;
- al piano sotterraneo è ubicato il locale macchine con la vasca di recupero acqua e impianto di dosaggio dei prodotti chimici e ph cloro.

Locale a disposizione:

Al fine di potenziare e/o integrare le attività motorie, l'Amministrazione mette a disposizione il locale palestra adiacente alla piscina (dimensioni 8,75x7,90 mt. circa comprensivi di spogliatoio 3,05x2,80 mt circa).

Poiché la suddetta palestra viene utilizzata per altre attività del C.I.S.S.A.C.A., la disponibilità del suddetto locale verrà concordata tra le parti, ma indicativamente potrà essere utilizzato dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 in poi e il sabato e la domenica tutto il giorno.

L'impianto viene consegnato a regola d'arte. A tale riguardo il C.I.S.S.A.C.A. si impegna a provvedere, prima dell'avvio della gestione, ai lavori di rifacimento del fondo, delle pareti e del bordo della vasca natatoria.

La presa in carico dei locali e delle attrezzature formerà oggetto di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'affidatario e dal personale consortile incaricato.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario:

- il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
- la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi.

Il Concessionario è pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi.

In ogni caso, con riferimento alla polizza assicurativa prevista nel presente capitolato il Concessionario solleva l'Amministrazione da qualsiasi danno e molestia che potessero derivare dall'espletamento della gestione.

Il Concessionario deve provvedere con mezzi propri:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, con particolare attenzione alla vasca natatoria (fondo, pareti e bordo), compreso il controllo di igienicità dell'acqua ed il suo mantenimento nei parametri di legge, di tutti gli impianti tecnologici, delle rispettive aree, beni e strutture, anche pertinenziali ed accessorie;
- alla pulizia e alla perfetta sistemazione giornaliera di tutti i locali.

La pulizia dovrà essere effettuata con l'impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.) con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiali;

- a far intervenire tempestivamente il tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente od anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti e quindi cause di pericolo;
- ad assistere ininterrottamente gli utenti durante il periodo di permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e che sia, in numero pari a quello stabilito dalla vigente legislazione con riferimento al rapporto che deve intercorrere fra assistenti, bagnanti, superfici d'acqua, numero di utenti;
- all'acquisto di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività previste nel progetto di gestione. Le attrezzature mobili e gli arredamenti deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese dal Concessionario.
- a istituire un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale. Deve essere presente nell'impianto materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso mantenuti in perfetto stato;
- alla costante manutenzione e alla disponibilità degli strumenti e degli attrezzi di salvataggio;
- alla custodia dell'impianto;
- a tutti gli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
- alla trasmissione della documentazione così come richiesta dall'art. 24 del presente Capitolato.

Il Concessionario è inoltre tenuto:

- all'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
- al pagamento delle spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione;
- alla costituzione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e della cauzione, come meglio precisato di seguito nel presente capitolato.

ART. 6 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Durante tutto il periodo di durata del servizio il Concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La manutenzione e ogni altro intervento che si renda necessario dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti ed in particolare delle norme di prevenzioni incendi.

In caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie o di disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza, l'adeguamento delle strutture e degli impianti sarà a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà comunicare tutti gli interventi di natura straordinaria all'Amministrazione, che provvederà alle opportune verifiche ed ad autorizzare gli interventi.

Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Consorzio, alla scadenza del servizio, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici e dell'impianto di trattamento dell'aria (U.T.A.), sempre che non alterino i valori e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, posto che l'impianto verrà consegnato a regola d'arte come precisato all'art. 4 del presente capitolato.

La manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici saranno in ogni caso a carico del Concessionario.

Si precisa come specificato dal presente capitolato che la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento (escluso l'impianto di trattamento dell'aria U.T.A.), dell'ascensore, delle verifiche degli impianti elettrici (annuali, semestrali e di messa a terra) e dell'impianto di rilevazione fumi, resteranno in capo al C.I.S.S.A.C.A. che si avvarrà di ditte abilitate, che garantiranno la manutenzione nel rispetto della normativa vigente.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere eseguito a cura e spese del Concessionario. Il C.I.S.S.A.C.A. dovrà essere informato preventivamente, salvo casi di urgenza, ai fini di conoscenza dello stato dell'impianto e del buon operato del Concessionario. Il C.I.S.S.A.C.A. può dettare prescrizioni per gli interventi di manutenzione straordinaria, che il Concessionario è tenuto ad eseguire.

Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e subordinate all'approvazione della stessa.

ART. 7 - ONERI ED ADEMPIMENTI IGIENICO SANITARI

Il Concessionario dovrà provvedere ad applicare tutte le norme vigenti e quelle che saranno emanate in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

La gestione della piscina deve avvenire nel rispetto di tutte le vigenti e future normative concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine.

Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia dei locali e delle attrezzature mantenendo tutte le parti in condizioni di pulizia soddisfacenti con personale, attrezzature e prodotti idonei.

ART. 8 - PERSONALE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per

tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione disciplinata dalla presente concessione.

Il personale impiegato dovrà essere specializzato in relazione alle mansioni da svolgere e dovranno essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa.

Il Concessionario è tenuto a fornire al C.I.S.S.A.C.A. i nominativi del personale e dei referenti della gestione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere verifiche sul personale.

Posto che nelle precedenti gestioni hanno prestato la loro attività figure professionali in possesso delle specializzazioni richieste e dotate di elevata esperienza in relazione alla tipologia di utenza frequentante la piscina, **anche al fine di garantire la continuità nelle relazioni instaurate in particolare con i soggetti disabili in carico al C.I.S.S.A.C.A., il concessionario, dovrà considerare prioritariamente la possibilità di avvalersi di tali figure professionali,** ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL C.I.S.S.A.C.A.

Sono a carico del C.I.S.S.A.C.A. le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e gas metano necessari per il funzionamento della struttura, nonché le manutenzioni dell'impianto di riscaldamento (escluso l'impianto di trattamento dell'aria U.T.A.), dell'ascensore, delle verifiche degli impianti elettrici (annuali, semestrali e di messa a terra) e dell'impianto di rilevazione fumi. Le manutenzioni verranno svolte da ditte abilitate che garantiranno la manutenzione nel rispetto della normativa vigente.

ART. 10 - TARIFFE

Il corrispettivo da applicare ad ogni iscritto al servizio per ogni singolo ingresso sarà stabilito dalla ditta aggiudicataria della concessione.

Le tariffe che verranno applicate saranno specificate nel Progetto di Gestione in base alle attività ivi proposte.

Il gestore dovrà altresì prevedere di riservare attività relative all'utilizzazione dell'impianto a favore degli utenti frequentanti il Centro Diurno Disabili "Martin Pescatore" di Via Galimberti, Alessandria e proporre una tariffa agevolata che sarà oggetto di specifica valutazione come previsto nei successivi articoli del presente capitolato sia per gli utenti frequentanti il Centro Diurno Disabili "Martin Pescatore" che per gli utenti in carico ai servizi educativi territoriali per minori con disabilità del C.I.S.S.A.C.A..

Resta salva la facoltà del Concessionario di applicare prezzi inferiori a quelli massimi convenuti contrattualmente.

Qualunque variazione deve essere comunicata al Consorzio ed approvata dall'Amministrazione. A tal fine il Concessionario è tenuto a comunicare al Consorzio le variazioni di tariffa con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla decorrenza di applicazione.

Il Concessionario nel corso di durata della concessione potrà proporre integrazioni alle voci di tariffa stabilite contrattualmente. Le suddette integrazioni dovranno essere comunicate preventivamente al C.I.S.S.A.C.A..

ART. 11 - CORRISPETTIVI

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il Concessionario ha diritto a tutti i corrispettivi derivanti dalle attività svolte presso i locali oggetto di concessione.

I corrispettivi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Concessionario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe dovute e non pagate; ove ometta tali adempimenti per sua negligenza od intemperività, rimarranno a suo carico le somme che non ha potuto recuperare.

Il Consorzio, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche alla luce della tariffa agevolata che il concessionario è tenuto ad applicare agli utenti di cui all'art. 10 del Capitolato, assegnerà al concessionario medesimo per i primi tre anni di contratto, un

contributo annuale determinato a seguito dell'offerta in sede di gara e che dovrà essere inferiore alla base d'asta pari a € 5.000,00.

In caso di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, il C.I.S.S.A.C.A., si riserva di valutare l'applicazione di un canone concessorio da concordarsi tra le parti sulla base dell'andamento della gestione come risultante dalla documentazione prevista dall'art. 24 del Capitolato.

Nel prospetto sottostante sono indicati i dati relativi all'anno 2017:

ANNO 2017	
Totale ingressi compresi gli utenti in carico ai servizi sociali	n. 5.819
di cui utenti in carico ai servizi sociali	n. 490

ART. 12 - PUBBLICITÀ

Il Concessionario dovrà esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale, che sarà sempre affiancata dalla dizione: "C.I.S.S.A.C.A. Servizi Sociali Alessandria".

Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e l'assolvimento di tutti gli oneri delle imposte sulla pubblicità determinati a norma di legge e di regolamento comunale vigenti.

ART. 13 - SICUREZZA

Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei confronti del personale operante nei locali oggetto della presente convenzione, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali gli accompagnatori.

Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi all'agibilità della struttura dai Vigili del Fuoco, dall'ASL e da altri Enti di sorveglianza, nonché provvedere alla corretta tenuta dei documenti conseguenti.

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, oltre che rischio per i lavoratori e per il pubblico, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è motivo di rescissione del contratto.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) verrà predisposto dall'Amministrazione e sarà allegato al contratto di concessione. Nel predetto documento verranno valutati i rischi e le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra il C.I.S.S.A.C.A. e tutti i soggetti che svolgono differenti attività nei locali oggetto della presente concessione.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponde dell'operato dei propri dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose.

Il Concessionario è l'unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle persone ed alle cose, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla gestione del servizio.

ART. 16 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della concessione della gestione della piscina del C.I.S.S.A.C.A. avrà luogo sulla base della procedura disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del medesimo decreto.

Gli elementi di valutazione, con i relativi punteggi sono i seguenti:

- aspetto tecnico, rappresentato dal “progetto di gestione” presentato in sede di gara – punteggio complessivo massimo 70/100.

Non saranno considerate idonee e saranno pertanto escluse dalla prosecuzione della gara le offerte dei concorrenti che non avranno raggiunto, in riferimento all’Offerta tecnico-qualitativa, il punteggio minimo di punti 49/100.

- aspetto economico, rappresentato dalla percentuale di ribasso che il concorrente si offre di applicare al valore del contributo annuale posto a base di gara di € 5.000,00 - punteggio complessivo massimo 30/100.

Valutazione dell’offerta economica

Il punteggio relativo all’aspetto economico, sarà valutato in ragione del valore del contributo economico posto a base di gara, con l’indicazione del relativo ribasso percentuale, con l’applicazione della seguente formula

$$P = \frac{\text{migliore offerta} \times 30}{\text{offerta considerata}}$$

Valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa

Le componenti tecnico-qualitative dell’offerta (punteggio massimo di 70/100) sono individuate nei seguenti elementi, ai quali sono attribuiti i rispettivi punteggi massimi in base ai criteri di valutazione rispettivamente precisati:

Elementi Punteggio max punti 70

CRITERI DI VALUTAZIONE	Ponderazione relativa (sub peso)	Punteggio massimo totale per criterio
A) Qualità della proposta gestionale (servizi erogati all’utenza)		40
A1) Organizzazione generale dei servizi di gestione dell’impianto con riferimento alla struttura organizzativa proposta. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali da considerarsi di pari importanza: - efficacia ed efficienza della struttura organizzativa proposta in termini di razionalità della gestione dell’impianto sportivo; - chiarezza nella individuazione dei compiti e nell’organizzazione delle attività funzionali alla gestione (ingresso utenti, iscrizioni corsi, sorveglianza vasche, direzione struttura, gestione e coordinamento personale, pulizia struttura, ecc.).	30	
A2) Attività rivolte a diversi target di utenti Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all’efficacia della proposta di organizzazione di corsi e progetti di avvicinamento al nuoto, sulla base dei seguenti criteri motivazionali, considerati di pari importanza: - varietà delle categorie di utenti	10	

destinatario. (neonati, bambini, ragazzi adulti e anziani); - flessibilità oraria delle proposte di corsi con riferimento alle fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali ed ai diversi giorni della settimana;		
B) Tariffe applicate e formule di abbonamento		15
B1) Con riferimento a tale sub criterio sarà valutata la tariffa agevolata che verrà applicata agli utenti frequentanti il Centro Diurno Disabili “Martin Pescatore” di Alessandria e agli utenti in carico ai servizi educativi territoriali per minori con disabilità del C.I.S.S.A.C.A. .	10	
B2) Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione sulla base dei seguenti criteri motivazionali, considerati di pari importanza: - varietà e flessibilità delle formule di abbonamento proposte, con riferimento al nr. di ingressi, alle fasce orarie di accesso ed alla grado di differenziazione anche economica delle formule di abbonamento in relazione alle diverse categorie di utenti;	5	
C) Piano economico finanziario , volto a dimostrare che il progetto di gestione proposto, genera ricavi sufficienti a coprire i costi dell’impianto.		15

La valutazione verrà effettuata da una commissione nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La Commissione, potrà invitare i partecipanti, se ritenuto necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati; potrà inoltre acquisire autonomamente documentazione a verifica dei requisiti e delle dichiarazioni fornite. I lavori della commissione saranno documentati da appositi verbali.

ART. 17 - AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e all’esito positivo del controllo in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 (comma 1 lettera a)) del medesimo decreto, con apposito atto l’Amministrazione provvederà all’aggiudicazione dell’affidamento della concessione del servizio ed all’approvazione dei verbali di gara.

Qualora si proceda all’aggiudicazione in pendenza della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, questa diventerà efficace solo a seguito dell’esito positivo degli stessi e nel contratto si darà atto dell’avverarsi dell’efficacia.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato ai sensi dell’art.76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni verrà computata dal giorno di ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

Il controllo dei requisiti generali avviene tramite l’utilizzo del sistema AVCPass.

Il Consorzio potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, ferma restando la verifica della congruità dell’offerta. In ogni caso si riserva la facoltà di non addivenire ad aggiudicazione.

Il Consorzio non riconoscerà alcun rimborso o compenso per la presentazione dell'offerta.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Il soggetto affidatario sarà tenuto alla stipulazione di regolare contratto redatto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del C.I.S.S.A.C.A. in modalità elettronica secondo il disposto di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 32 comma 10 del decreto, non trova applicazione il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra il soggetto aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La presente facoltà non è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'aggiudicatario, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà procedere all'avvio della gestione del servizio nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e.m.i..

La Stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di fornire entro il termine stabilito nella comunicazione stessa:

- la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del contratto;
- la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il deposito delle spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla stazione appaltante.

In tal caso, la Stazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, e potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART 18 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni di servizi oggetto della concessione sono subappaltabili nei limiti indicati nell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, sussistendo le condizioni di legge, il subappalto sarà autorizzato dal C.I.S.S.A.C.A.

A tal fine il soggetto offerente dovrà specificare in sede di presentazione dell'offerta le parti del servizio in concessione che intende affidare a terzi.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento dell'affidatario si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta garanzia potrà essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, sino all'intervenuta regolare riconsegna degli impianti al Consorzio da parte del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qual volta sia necessario.

ART 21 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con l'affidamento e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Consorzio o a terzi nell'esercizio della medesimo.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T) e verso prestatori d'opera (R.C.O.) a copertura dei danni cagionati al Consorzio e a terzi durante la gestione del servizio in oggetto, con un massimale minimo unico, sia per danni a cose e/o persone, di € 2.000.000,00.

ART. 22 - PENALI E SANZIONI PECUNIARIE

Qualora si verificassero, per causa imputabile all'aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a proprio giudizio insindacabile, le penali di seguito riportate, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto:

a) per ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa dell'aggiudicatario o dei suoi dipendenti, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 800,00, secondo la seguente graduazione:

- alla prima inadempienza contestata: € 200,00;
- alla seconda inadempienza contestata: € 400,00;
- per ogni successiva inadempienza, nel termine di durata contrattuale, € 800,00.

b) per mancato rispetto delle altre norme contenute nel presente capitolato, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale.

L'applicazione delle penalità nei termini sopra descritti non pregiudica il diritto di rivalsa del Consorzio nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il gestore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del Consorzio di dichiarare la risoluzione del contratto, così come previsto dal presente capitolato.

In caso di mancanza, incompletezza delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del suddetto decreto.

La sanzione pecuniaria prevista dal predetto articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda è stabilita in misura pari al due per mille del valore della gara.

ART. 23 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario rimane consegnatario dei locali, degli impianti e delle attrezzature esistenti, oggetto della concessione, quali risultino dal verbale di consistenza e di consegna che verrà redatto dal C.I.S.S.A.C.A. in contraddittorio tra le parti all'inizio della gestione.

Le attrezzature mobili e gli arredamenti deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese dal Concessionario.

Al momento della cessazione del contratto di gestione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto in condizioni di agibilità e d'uso nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo, naturalmente, il naturale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso dell'Amministrazione. A tal scopo sarà redatto a fine gestione da parte dell'Amministrazione in contraddittorio tra le parti verbale di consistenza e di consegna al C.I.S.S.A.C.A..

ART. 24 - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E CONTROLLI

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al C.I.S.S.A.C.A. con cadenza semestrale il bilancio consuntivo contenente il relativo rendiconto dettagliato di tutte le entrate e delle spese relativi all'impianto in concessione.

Il Concessionario dovrà fornire altresì al Consorzio con cadenza semestrale una relazione sull'andamento delle attività. In particolare dovrà far riferimento al progetto di gestione presentato in sede di gara.

Il Consorzio si riserva la facoltà di accedere agli impianti, ai locali e alla documentazione custodita in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso, per effettuare controlli periodici sulla correttezza e sull'andamento della gestione.

Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, il C.I.S.S.A.C.A. provvederà a segnalarli al Concessionario prevedendo i termini di realizzazione degli stessi.

ART. 25 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

La concessione decadrà:

- nel caso di cessione della concessione o di subappalto della gestione non autorizzato,
- per apertura di procedimento giudiziale da parte del Consorzio a carico del Concessionario,
- per messa in liquidazione o fallimento del Concessionario,
- in altri casi di cessazione dell'attività del Concessionario,
- per esercizio di attività diverse da quelle previste dal contratto di concessione,
- per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore,
- per mancata reintegrazione della cauzione.

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- d) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, fermo restando per il Concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni,
- e) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi,
- g) per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature,
- h) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nel presente capitolato.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- per gravi motivi di ordine pubblico.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A., con sede in Alessandria (AL), Via Galimberti n. 2/A. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: mail: info@cissaca.it; tel: 0131/229711;

- per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il C.I.S.S.A.C.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Responsabile Protezione Dati del CISSACA sono: Avv. Luca Trovato – mail: studiolegaletl@gmail.com;

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla gara stessa (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679);

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità di partecipazione della gara;

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la banca dati AVCPass, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., nonché del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e a quelli (diritti) previsti dagli articoli da 12 a 23, da 77 a 79 e dall'art. 82 del citato Regolamento UE 2016/679, nonché dall'art. 7 e ss del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, alle quali norme si rinvia;

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di gara, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità;

- Il Consorzio si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi in concessione, nel rispetto dei principi previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, ed in particolare a quelli di cui agli artt.18 e seguenti.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per la città di Alessandria.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento all'avviso, alle leggi, regolamenti e linee guida dell'ANAC, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti pubblici e concessioni di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.